

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 145

5 marzo 2007

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BARTOLINI, AIMI, RENZI, VECCHI

**INTERVENTI A FAVORE DEGLI EREDI DI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE, ALLE FORZE ARMATE, AI VIGILI DEL FUOCO E ALLE FORZE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CADUTI NELL'ADEMPIMENTO DEL PROPRIO DOVERE**

Oggetto consiliare n. 2296

## RELAZIONE

Il progetto di legge è finalizzato alla concessione di sovvenzioni da parte della Regione Emilia-Romagna a favore degli eredi di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere.

Le sovvenzioni di cui al pdl vogliono porsi come complementari rispetto ad altri interventi pubblici o privati concessi per le medesime circostanze e rispondono a finalità di natura solidaristica perseguite dalla comunità regionale nei confronti di soggetti che svolgono, in condizioni di pericolo, attività di particolare utilità sociale.

L'intervento proposto, sia pure circoscrivendo l'ambito di intervento, segue il solco tracciato con la legge finanziaria dello Stato per l'anno 2006, Legge 266/05, che all'art. 1, commi 562 e successivi, reca interventi diretti alla progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (cfr. legge finanziaria 2001 ossia legge 388/00, art. 82) a tutte le "vittime del dovere".

Per "vittime del dovere", stabilisce il successivo comma 563, devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della Legge 466/80 "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche" e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente carattere di ostilità.

Ad essi sono equiparati, dal successivo comma 564, coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

L'intervento legislativo proposto, come già evidenziato, da un lato non si occupa delle fattispecie invalidanti rivolgendosi

esclusivamente all'ipotesi di decesso, e d'altro lato circoscrive l'ambito soggettivo di erogazione dei benefici regionali ad appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze della polizia municipale, riconoscendo

nell'attività di essi caratteristiche di particolare meritevolezza tali da giustificare, ove "caduti nell'adempimento del proprio dovere", l'intervento solidaristico della comunità regionale a favore degli eredi.

---

**PROGETTO DI LEGGE**

## Art. 1

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco e alle forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, una sovvenzione straordinaria sino alla misura di Euro 50.000.

2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'attribuzione della sovvenzione di cui al comma 1.

## Art. 2

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli di bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4).

























